



SENT. N. 130/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 23935 del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso da

GEN. B. D.G. G.M.R. (C.F.

omissis), nato il *omissis* a *omissis*, residente in *omissis*, Via

omissis n. 63 ed elettivamente domiciliato in Torino, via Mazzini n.

31, presso lo studio dell'Avv. Anna de la Forest (DLFNNA88H64L219F -

PEC *annadelaforestdedivonne@pec.ordineavvocatitorino.it* - fax

011.0891932), che lo rappresenta e difende, tanto unitamente che

disgiuntamente all'Avv. Antonio Martinelli (MRTNTN88C02L219I - PEC

antoniomartinelli@pec.ordineavvocatitorino.it - fax 011.0891932) e all'Avv.

Davide Gallenca (GLLDVD86C08L219D - PEC

davidegallenca@pec.ordineavvocatitorino.it - fax 0115627802) per procura

in atti;

contro

INPS – Gestione Dipendenti Pubblici (c.f. 80078750587), con sede in Roma,

	Via	
	Ciro il Grande 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso anche	
	disgiuntamente dagli avv.ti Franca BORLA (BRLFNC60A71L219F) e Silvia	
	ZECCHINI (ZCCSLV66S58I462C) dell’Avvocatura dell’Istituto, in forza di	
	procura generale <i>ad lites</i> del il 22.3.2024 (rep.37875 / 7313), a rogito dott.	
	Roberto Fantini Notaio in Roma elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio,	
	in Torino – Via Arcivescovado 9 - presso l’Ufficio Legale Distrettuale	
	dell’Istituto	
	E nei confronti di	
	Ministero della Difesa, Esercito Italiano, Centro Nazionale Amministrativo	
	Esercito, in persona del Ministro p.t., con il patrocinio dell’Avvocatura	
	Distrettuale dello Stato;	
	FATTO	
	Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente, già dipendente	
	dell’esercito italiano, da ultimo con qualifica di Generale di Brigata, sino alla	
	cessazione del servizio e al conseguente collocamento in ausiliaria a decorrere	
	dal 1.4.2015, ha chiesto la liquidazione della pensione ordinaria, lamentando	
	di continuare a percepire la pensione provvisoria fin dal 2015.	
	A sostegno, ha richiamato i decreti di liquidazione della pensione definitiva	
	da parte del Centro Nazionale Amministrativo Esercito.	
	L’Inps si è costituita contestando quantificazione delle differenze	
	pensionistiche.	
	Con successiva memoria, l’Istituto ha dato atto dell’avvenuta liquidazione	
	della pensione definitiva, in pagamento con la rata di dicembre 2024.	
	La causa è stata discussa all’udienza del 18 novembre 2024 ed entrambe le	
	parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.	
	- pag. 2 di 3 -	

All'esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con		
motivazione contestuale ai sensi dell'articolo 167, comma 1, c.g.c.		
DIRITTO		
Stante l'avvenuto riconoscimento della prestazione richiesta da parte		
ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come		
concordemente richiesto dalle parti.		
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente		
come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione appropriato (da 5.201,00 a		
26.000 euro) e dei valori minimi alla luce della non complessità delle		
questioni affrontate.		
P.Q.M.		
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in		
composizione monocratica,		
Dichiara la cessazione della materia del contendere;		
Condanna l'Inps al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente,		
spese liquidate in euro 1.800,00 (milleottocento/00), oltre spese generali, IVA		
e CPA.		
Così deciso in Torino, il 18 novembre 2024		
Il Giudice		
Dott. Cristiano Baldi		
<i>F.to digitalmente</i>		
Depositata in Segreteria il 18/11/2024		
Il Direttore della Segreteria		
Caterina Scrugli		
<i>Fto digitalmente</i>		
- pag. 3 di 3 -		